



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare – standard probatorio – principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio – esclusione – ratio

Descrizione

La ragione che giustifica l'adozione di un siffatto standard probatorio si può, a buon diritto, far discendere dal fatto che, se l'accertamento della responsabilità degli illeciti di natura disciplinare trovasse il suo fondamento nella certezza assoluta della prova raggiunta che, nella maggior parte dei casi, rappresenta una mera astrazione, si incorrerebbe nel rischio concreto di rallentare il procedimento disciplinare e ostacolare la piena tutela dei soggetti dell'ordinamento sportivo nei confronti degli illeciti disciplinari, oltre a vanificare il principio di ragionevole durata del processo sportivo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento delle attività federali, come disciplinato dall'art. 2, comma 3, CGS CONI (così Collegio di Garanzia del CONI, decisione n. 93/2017).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

11/TFN/2024-2025/E

Presidente

Sica

Relatore

Citarella

Riferimenti normativi

art. 44 CGS

Provvedimenti

Sezione Disciplinare – DECISIONE N. 5/TFN del 5.7.2024 - (SS Chieti FC 1922 Srl + altri - Reg. Prot. 149/TFN-SD)